

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1Integrata la disciplina della legge da art. 17, comma 1, L. R. 26/2001

2Articolo 22 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004

3Articolo 22 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004

4Articolo 22 quater aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004

5Articolo 22 quinquies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004

6Articolo 22 sexies aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004

7Articolo 38 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 4/2005

8Articolo 41 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005

9Derogata la disciplina della legge da art. 7, comma 28, L. R. 22/2007 nel testo modificato da art. 7, comma 47, L. R. 30/2007

10Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009

11Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 6 bis, L. R. 17/2008

12Articolo 14 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012

13Articolo 16 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012

14Articolo 27 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/2012

TITOLO I

NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.

2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.

3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

- a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;
- b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;
- c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
- d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
- e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
- f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

3Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

4Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali.

2. La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.

2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.

Note:

1Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 3/2002

2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004

3Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 3

(Obbligo di adozione del provvedimento)

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis.

1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' [articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della [legge 241/1990](#), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a

esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

4Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 4

(Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.
4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.

Art. 5

(Termine del procedimento)

1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69](#) (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.

Note:

1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2004

2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 26/2012

3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 26/2012

4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 336, L. R. 27/2012

5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 3, L. R. 5/2013 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.

Art. 6

(Decorrenza e scadenza del termine)

1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.

4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.

Note:

1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004

2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 7

(Sospensione del termine)

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai soggetti di cui all'articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee od incomplete;

a bis) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c);

b) in pendenza dell'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

c) (ABROGATA);

d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore a venti giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f) (ABROGATA);

g) in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 14/2004

2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3Parole aggiunte alla lettera a bis) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

4Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

5Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

6Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012

7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012

8Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 8

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente, ovvero il Dirigente o il Direttore competente per materia. I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a Servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza.

2. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.

Note:

1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 9

(Responsabile dell'istruttoria)

1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.

2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.

Note:

1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 10

(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;

b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi;

c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 11

(Compiti del responsabile dell'istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria:

a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;

b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'articolo 24;

d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 12

(Sottoscrizione delle proposte di deliberazione)

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere firmata dall'Assessore proponente e controfirmata dai Direttori competenti.

2. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti.

3. La controfirma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 14

(Modalità e contenuto della comunicazione)

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;

d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;

e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

Note:

1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 14 bis

(Banca dati dei procedimenti amministrativi e misure organizzative)

1. È autorizzata l'istituzione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi regionali ove ciascuna Direzione centrale indica i procedimenti di propria competenza, i relativi riferimenti normativi, il termine di conclusione del procedimento, le strutture competenti e il responsabile del procedimento. La banca dati è consultabile sul sito web dell'Amministrazione regionale.

2. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza dello stato del procedimento in ogni sua fase, nella banca dati di cui al comma 1 sono, altresì, indicati, per ogni singolo procedimento, i dati relativi al responsabile dell'istruttoria e allo stato del procedimento stesso, ai quali possono accedere, con modalità riservata, i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, che lo richiedono.

3. Nel caso in cui una struttura regionale presenti un eccezionale carico di lavoro in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi, chiede alla Direzione centrale competente in materia di personale di adottare, ai sensi della disciplina contrattuale del personale regionale, tutte le misure necessarie a favorire il distacco del personale dipendente tra le strutture regionali.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012

2Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L. R. 26/2012

Art. 15

(Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.

Art. 16

(Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all'articolo 13, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, hanno diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

Art. 16 bis

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 17

(Accordi procedurali e accordi sostitutivi del provvedimento)

1. L'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto

dall'[articolo 11 della legge 241/1990](#), come modificato dall'[articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 273/1995](#).

Art. 18

(Esclusioni)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Note:

1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2004

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19

(Accordi di programma)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.

4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.

5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.

6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Note:

1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000

2Parole aggiunte al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004

3Comma 7 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004

4Comma 1 sostituito da art. 12, comma 57, lettera a), L. R. 11/2011

5Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 57, lettera b), L. R. 11/2011

Art. 20

(Effetti urbanistici dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

2.

(ABROGATO)

3.

(ABROGATO)

Note:

1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000

2Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 2 e 3 e l'ultimo periodo del comma 1, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, del DPR 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - B.U.R. S.O. n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.

Art. 21

(Conferenza interna di servizi)

1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, qualora debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture dell'amministrazione interessate, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22 e seguenti, qualora compatibili.

2. La convocazione della conferenza interna deve pervenire alle strutture interessate, almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.

3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

4. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 1:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 22 sexies.

Note:

1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 14/2002

2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2004

3Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 13/2009

4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 4, L. R. 3/2011

Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.

Note:

1Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001

2Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001

3Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001

4Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001

5Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004

6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008

7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 22 bis

(Conferenza di servizi istruttoria)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi istruttoria si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela

della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l'articolo 22 ter, comma 5.

3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è disciplinato dall'articolo 22 quater, comma 3.

4. Nel caso in cui l'intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell'incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.

5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, e convoca la conferenza di servizi decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004

2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

3Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

4Parole aggiunte al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

5Comma 3 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010

6Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010

Art. 22 ter

(Funzionamento)

1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.

1 bis. L'amministrazione procedente indica nell'atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi.

1 ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22 bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto.

2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,

qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 6.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela dell'urbanistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004

2Comma 1 sostituito da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

3Comma 1 bis aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010

4Comma 1 ter aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010

5Comma 4 sostituito da art. 27, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010

6Comma 8 sostituito da art. 27, comma 2, lettera d), L. R. 17/2010

7Comma 9 sostituito da art. 27, comma 2, lettera e), L. R. 17/2010

8Parole aggiunte al comma 6 da art. 54, comma 2, L. R. 19/2012

Art. 22 quater

(Dissenso)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

2.

(ABROGATO)

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, urbanistica, del patrimonio storico- artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali precedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale precedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale ovvero il dissenso abbia a oggetto opere interregionali, si applica l'[articolo 14 quater della legge 241/1990](#).

Note:

1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004

2Comma 2 abrogato da art. 27, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010

3Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010

Art. 22 quinquies

(Concessionari)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della [legge regionale 6 luglio 1999, n. 20](#) (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'[articolo 8 della legge regionale 20/1999](#), ovvero le società di progetto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 22 sexies

(Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale che verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.

2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.

3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1 indice la conferenza di servizi interna ai sensi dell'articolo 21, ai fini della determinazione della posizione unitaria

dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Il rappresentante unico provvede a convocare la conferenza di servizi interna.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004

2Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009

3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009

Art. 23

(Accordi con pubbliche Amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della [legge 241/1990](#).

Art. 24

(Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla [legge 241/1990](#).

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

Note:

1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 25

(Misure di semplificazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 445/2000](#).

2. Il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 445/2000](#), nonché di tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

3.

(ABROGATO)

Note:

1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/2004

2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 26

(Riordino di organi collegiali)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Art. 27

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all' [articolo 19 della legge 241/1990](#) .

Note:

1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 27 bis

(Silenzio-assenso)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.

2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 28

(Archivi)

1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in conformità a quanto disposto dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#) e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E

L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 29

(Applicazione)

1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

Note:

1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002

2Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004

3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004

4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007

5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007

6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012

7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012

8Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012

9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

5 bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

Note:

1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 30, L. R. 13/2002

2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 6, L. R. 13/2002

3Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 6 bis, L. R. 19/2004

4Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006

5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 5/2005

6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 90, comma 1, L. R. 29/2005

7Comma 1 interpretato da art. 4, comma 110, L. R. 22/2007

8Comma 1 interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 16/2008

9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 32, L. R. 17/2008

10Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009

11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44 bis, L. R. 17/2008

12Derogata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 5/2012

13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 14/2012

14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 22/2012

15Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 101, L. R. 27/2012

16Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 407, L. R. 27/2012

17Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2013

18Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 2, L. R. 9/2013

19Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 50/1993

20Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15 ter, comma 1, L. R. 3/1999

21Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 13/2014

22Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

Note:

1Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002

3Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013

CAPO II

PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 34

(Procedimenti)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.
2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con regolamento sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

Art. 35

(Procedura automatica)

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al [decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490](#) e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

Art. 36

(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33.
5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Note:

1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007

Art. 37

(Procedura negoziale)

1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 38

(Incentivi alle imprese)

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis".

2.

(ABROGATO)

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall'Unione Europea. La definizione di micro, piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Note:

1Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005

2Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011

Art. 38 bis

(Rinvio dinamico)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 4/2005

Art. 39

(Tipologie degli incentivi ai settori economici)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Note:

1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009

Art. 40

(Tipologie degli incentivi ai settori non economici)

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Note:

1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 4, L. R. 22/2010

2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 73 bis, L. R. 22/2010

3Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 ter, L. R. 26/2005

4Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 14/2012

5Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 14/2012

6Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 17/2008 nel testo modificato da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012

7Derogata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 4, L. R. 23/2012

8Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1 bis, L. R. 18/2004

9Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 18/2013

CAPO III

RENDICONTAZIONE

Art. 41

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

Note:

1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012

Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;

b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#) (Attuazione della [direttiva n. 84/253/CEE](#), relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al [decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474](#) (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#)), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le

imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'[articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005

2Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 11/2011

Art. 42

(Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001

2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003

3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004

4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007

5Comma 1 sostituito da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007

6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 29, L. R. 30/2007

7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 6, L. R. 12/2009

8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012

Art. 43

(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale

con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

Note:

1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004

2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006

3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007

4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011

5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012

6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012

7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012

8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013

TITOLO III
CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE
FATTISPECIE
IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

CAPO I
CONTROLLI

Art. 44

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 45

(Obblighi dei beneficiari)

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Note:

1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 13/2002

2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 13/2002

Art. 46

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

CAPO II

SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 47

(Sospensione dell'erogazione di incentivi)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.
2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.
3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

Art. 48

*(Sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte di
procedure concorsuali)*

1. In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono sospendere, in via cautelare, l'erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.
2. La sospensione della erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo. Copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

4. Nel caso di revoca l'Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di incentivi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.

6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al [decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 aprile 1979, n. 95](#), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'[articolo 9 del decreto legislativo 123/1998](#), le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'[articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108](#), e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, della legge 108/1996](#) per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

Note:

1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001

2Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001

3Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3 bis, comma 1, L. R. 74/1980

5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011

Art. 50

(Recupero dei crediti)

1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a 5.000 euro, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.
3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

Note:

1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Art. 51

(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002

2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003

Art. 52

(Rateazione)

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.
2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.
3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.
6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla [legge regionale 75/1982](#) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014

Art. 53

(Anticipazioni)

1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.

Art. 54

(Compensazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

CAPO III

CREDITI

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Art. 56

(Crediti di modico valore)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 250 euro.

2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

3 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

5 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011

6 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012

7 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012

8 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013

Art. 57

(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

TITOLO IV

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 58

(Diritto di accesso)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi faccia richiesta.

Art. 59

(Ambito di applicazione)

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

2. È considerato documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formali, anche interni, formati o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti della struttura competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezioni di legge.

5. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l'accesso.

CAPO II

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 60

(Accesso informale)

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui si riferisce l'atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.

Art. 61

(Accesso formale)

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Alle richieste formali di accesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2 e 4.

5. Per richiesta formale si intende domanda presentata in carta semplice.

Art. 62

(Responsabile e termine del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è il direttore o il coordinatore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 61, comma 3.

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 63

(Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. La visione dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
3. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione e alterarli in qualsiasi modo.
4. La visione dei documenti è effettuata dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, in tutto od in parte, i documenti presi in visione.
5. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad Amministrazioni pubbliche è gratuito.

Art. 64

(Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso)

1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.
2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.
3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Avvocatura della Regione nell'esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
4. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.
6. È comunicato l'avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004

2 Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 65

(Pubblicazione degli atti)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a divulgare, mediante idonee pubblicazioni, i programmi, le direttive, le istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di rispettiva competenza ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali.

3. La pubblicazione degli atti di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche per estratto; in tal caso deve essere indicata anche la struttura presso la quale poter prendere visione dell'atto medesimo nella sua interezza.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità della pubblicazione di cui ai commi 1 e 2.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici. Il testo degli atti divulgati mediante strumenti informatici e telematici ha valore legale.

Note:

1Parole soppresse al comma 5 da art. 14, comma 18, L. R. 24/2009

2Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 3, L. R. 18/2011

3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 10/2012

Art. 66

(Accesso agli atti del Consiglio regionale)

1. Il diritto di accesso ai documenti concernenti l'attività legislativa ed ai resoconti delle sedute del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità di cui agli articoli 60, 61, 63 e 64; il rilascio della copia di tali atti è gratuito.

Art. 67

(Accesso dei consiglieri regionali)

1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.

2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.

3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.

5. I documenti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Note:

1Comma 2 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004

2Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004

3Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004

4Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 68

(Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)

1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.

2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.

3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.

4. L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.

Art. 69

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della [legge 241/1990](#) e del [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352](#).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70

(Regolamenti)

1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti applicativi della presente legge aventi carattere generale.

Art. 71

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.

Art. 72

(ABROGATO)

Note:

1Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 73

(Procedimenti in corso)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006

2Comma 2 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009

Art. 74

(Rinvio a disposizioni abrogate)

1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

Art. 75

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare:

- a) la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 7/1988, introdotta dall'articolo 71 della legge regionale 34/1997;
- b) l'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
- c) (ABROGATA);
- d) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;
- e) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 25;
- f) la legge regionale 17 giugno 1993, n. 46;
- g) il capo I della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19;
- h) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
- i) l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;
- j) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
- k) l'articolo 44 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;
- l) l'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;
- m) l'articolo 136, l'articolo 138, comma 29, l'articolo 139, commi 13 e 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
- n) l'articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.

3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.

Note:

1Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 76

(Testo notiziale)

1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati, per ciascun articolo, gli estremi delle eventuali disposizioni di leggi regionali abrogate dall'articolo 75 e riprodotte, in tutto o in parte, nell'articolo annotato.

Art. 77

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

- 3.** Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
- 4.** Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
- 5.** Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
- 6.** Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 63, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
- 7.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 65, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola <<regione>> è inserita la locuzione <<e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione>>.